



Rassegna giuridica on line delle novità legislative, giurisprudenziali ,dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n. 34 del 29/09/2014

AFFARI GENERALI

Elezioni province e consigli metropolitani:.Si è aperta ufficialmente, ieri 28 settembre, la prima tornata delle elezioni di secondo livello delle nuove Province e dei Consigli metropolitani. La tornata elettorale non interessa i cittadini, ma solo gli eletti nei comuni delle Province che devono rinnovare i propri organi ed i Consiglieri provinciali uscenti. Le prime votazioni, iniziate ieri 28 settembre, interessano quattro Consigli metropolitani (Milano,Genova, Firenze e Bologna) e 6 nuove Province (Bergamo, Lodi, Sondrio, Taranto, Vibo Valentia e Ferrara). Saranno eletti in totale 154 amministratori che, a titolo gratuito e senza ricevere alcuna indennità, prenderanno il posto dei circa 500 consiglieri e assessori provinciali uscenti. Lo scrutinio dei voti e la proclamazione degli eletti si terranno tra la giornata di oggi e quella di domani. I Presidenti di Provincia eletti, una volta proclamati, saranno immediatamente insediati, mentre i Consigli si insedieranno a seguito della convocazione effettuata dal Sindaco del Comune capoluogo, per il Consiglio metropolitano, e dal nuovo Presidente di Provincia per il Consiglio provinciale.

Fonte: liberamente estratto da PaWeb del 29/09/2014

Le coppie di fatto in cerca di diritto: dal registro delle unioni civili ai contratti di convivenza la difficile marcia verso maggiori tutele. (....). Il diritto non riesce a star dietro alle evoluzioni sociali alla velocità sperata e la lentezza si avverte in modo più lampante proprio in materia di regolamentazione delle convivenze, con un vuoto colmato, negli anni, da sindaci più o meno sensibili e creatività giuridica. Così, mentre il "sì" delle coppie con la fede al dito ha il suo cardine normativo nella Costituzione e nel codice civile, il puzzle di tutele per chi pronuncia un simbolico "lo voglio" tra le mura di casa è composto da regolamenti comunali, sentenze di ogni grado e contratti davanti al notaio.(....) Di qui le battaglie dei conviventi per vedersi riconoscere formalmente dalla collettività, con il successo, a oggi puramente di principio, dell'istituzione in un centinaio di Comuni di un Registro delle Unioni civili. (.....). Però «il registro non ha nulla a che vedere con l'effettiva tutela dei diritti delle coppie di fatto - spiega Alessia De Paulis, delegata dell'Associazione nazionale comuni italiani alle pari opportunità - si tratta più di atti simbolici delle amministrazioni nell'attesa che il legislatore intervenga». In pratica, il Comune promette di attivarsi per evitare la discriminazione dei conviventi in tutte le politiche di primaria realizzazione e socializzazione (....).Ben più significative le conquiste del diritto vivente, cioè la giurisprudenza delle corti italiane. Se un tempo i giudici erano la "bocca della legge", per dirla come Montesquieu, oggi sono dei veri e propri tutor sociali, una sorta di problem solvers chiamati a "creare" diritto pur di assicurare una reale tutela ai cittadini.

Fonte : liberamente estratto da Il Sole 24 Ore del 29/09/2014-articolo di Beatrice Dalia

ACCESSO AGLI ATTI E TRASPARENZA

Diritto di accesso e diritto di cronaca: Consiglio di Stato, sez. IV – sent. 22 settembre 2014 (sui delicati rapporti tra diritto all'informazione costituzionalmente garantito e diritto di accesso agli atti amministrativi ed in particolare sulla sussistenza o meno del diritto per un giornalista di accedere ad una svariata serie di atti, nella specie riguardanti l'emergenza post terremoto in Abruzzo)

Fonte: Consiglio di Stato, sez. IV – sent. 22 settembre 2014

Accesso agli atti da parte dei cittadini: un Sindaco formula un quesito sulla corretta interpretazione dell'articolo 10 del TUEL, avendo rilevato un contrasto interpretativo tra la prevalente giurisprudenza e i pareri espressi dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Al riguardo si osserva che in base alla giurisprudenza amministrativa l'articolo 10 del TUEL, il quale dispone che tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici - se da un lato rafforza il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa locale per il cittadino-elettore, dall'altro non intende radicare in capo a quest'ultimo un interesse generico alla legittimità dell'azione amministrativa attraverso un controllo generalizzato degli atti, che soggiacerebbe alla disciplina dettata dalla legge 241/1990. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, invece, ha precisato che in base al richiamato disposto normativo è consentito al cittadino residente di accedere agli atti amministrativi dell'Ente Locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi. Per una completa disamina della problematica, occorre anche tener conto delle vigenti disposizioni che impongono obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni alle P.A. (in particolare artt. 5 e 9 del D.Lgs. n.33/2013) che prevedono, tra l'altro, il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. Pertanto, appare che la specifica norma sull'accesso agli atti degli EELL contenuta nel TUEL non sia soggetta alle limitazioni previste dalla legge 241/90 che impongono la dimostrazione di un effettivo interesse alla conoscenza di un provvedimento emesso e detenuto dalla P.A. A supporto di tale orientamento soccorre la decisione del 17.01.2013 resa dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, secondo la quale le disposizioni della legge 241/90, recedono di fronte all'articolo 10 del Tuel che, in quanto norma speciale, prevale rispetto alla disciplina generale.

Fonte: liberamente tratto da Guida agli Enti Locali del Sole 24 Ore-Archivio Viminale Risponde-Agosto 2014

EDILIZIA E URBANISTICA

Espropriazione per realizzazione o ampliamento di alberghi: Consiglio di Stato, sez. IV – sent. 22 settembre 2014 (sulla possibilità o meno di disporre l'espropriazione per la realizzazione o l'ampliamento di alberghi in applicazione della disciplina speciale di cui alla L.475/1930 ovvero di quella generale di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 327/2001).

Fonte :Consiglio di Stato, sez. IV – sent. 22 settembre 2014

Acquisizione sanante :TAR Campania – Salerno – sent. 16 settembre 2014 (obbligo per la P.A., che ha occupato illegittimamente un'area, di attivare il procedimento ex art. 42 bis del t.u. n. 327/2001 per l'adozione di un provvedimento di "acquisizione sanante").

Fonte: TAR Campania – Salerno – sent. 16 settembre 2014

Rimozione di “casa mobile” utilizzata dai nomadi: TAR Piemonte – sent. 16 settembre 2014 (ordinanza di rimozione di una “casa mobile” occupata da una famiglia di nomadi, ove il manufatto, avente astrattamente la caratteristica della “mobilità”, sia di fatto destinato ad un uso abitativo permanente nel tempo, occupando la stessa area da circa cinque anni).

Fonte: TAR Piemonte – sent. 16 settembre 2014

FINANZIAMENTI E MUTUI

Progetti finanziati dai fondi dell'8xmille: i Comuni hanno tempo fino al 30 settembre per presentare progetti finanziabili dai fondi dell'8xmille a gestione statale. I Comuni possono presentare progetti per il restauro, la valorizzazione e la fruibilità da parte dei cittadini di beni mobili ed immobili di valore culturale, riconosciuti tali ai sensi del Codice dei beni culturali. Possono presentare, ancora, progetti per la realizzazione di opere, lavori, studi e monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici. Possono inoltre beneficiare del finanziamento statale i progetti volti all'accoglienza ed all'assistenza sanitaria ai rifugiati, nonché quelli rivolti a contrastare la fame nel mondo. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 30 settembre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a mezzo raccomandata all'indirizzo Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo c/o Ufficio accettazione corrispondenza di Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma, o trasmesse via Pec all'indirizzo di posta elettronica certificata ufcam.dica@pec.governo.it

Fonte: liberamente tratto da Italia Oggi n. 228 del 26/09/14

Finanziamenti "scuole sicure": nella seduta del 30 giugno scorso il CIPE ha approvato la delibera n. 22/2014 che riprogramma il Fondo di Sviluppo e Coesione per il finanziamento dei progetti relativi al piano di edilizia scolastica c.d. "scuole sicure". Si tratta di 400 milioni di euro destinati a finanziare i progetti presentati dalle Province e dai Comuni, ammessi in graduatoria, ma non finanziati per mancanza di risorse, in base al bando previsto dall'art. 18, commi 8-ter e 8-quater, del D.L. n. 69/13, conv. in L. n. 98/2013. L'affidamento dei lavori deve avvenire entro il 31/12/14, pena la revoca del finanziamento.

Fonte: avviso pubblicato dall'UPI in data 24 settembre 2014

PERSONALE

Illegittimo conferimento di mansioni superiori: Corte dei Conti, sez.giur. Lazio-sentenza 10 settembre 2014 (responsabilità degli amministratori di un Ente pubblico per i danni derivanti dallo svolgimento a tempo indeterminato di mansioni superiori dirigenziali da parte di alcuni dipendenti, in violazione dei limiti temporali di cui all'art. 52 del Testo unico del pubblico impiego, D.lgs. n. 165/01).

Fonte: Corte dei Conti, sez.giur. Lazio- sent. 10 settembre 2014

Sì al licenziamento in caso di malattia a macchia di leopardo: Cass. civ., sez. lavoro, sent. 04.09.14 n. 18678. L'eccessiva morbilità dovuta a reiterate assenze (anche se incolpevoli e nei limiti del periodo di comperto) da cui deriva una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile da parte della società, perché inadeguata e discontinua sotto il profilo produttivo e

pregiudizievole per l'organizzazione aziendale, legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. È questo il principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza in commento. Nel caso all'esame della Corte, un lavoratore aveva impugnato la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogatogli in ragione delle sistematiche assenze "a macchia di leopardo" comunicate in limine. In particolare, il lavoratore lamentava che la società non aveva offerto alcuna prova in ordine alla circostanza che le assenze avessero causato problemi al buon andamento della stessa. La Cassazione, nella statuizione in commento, ha precisato che la fattispecie del recesso del datore di lavoro per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore è soggetta alla disciplina speciale di cui all'art.2110 c.c. ai sensi del quale il datore di lavoro, da un lato, non può recedere dal rapporto prima del superamento del cosiddetto periodo di comporto, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo, nè della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, nè della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la malattia non rilevi di per sé, ma in quanto le assenze in questione, anche se incolpevoli, hanno determinato scarso rendimento e inciso negativamente sulla produzione aziendale. Nel caso di specie, infatti, le assenze venivano comunicate all'ultimo momento, determinando la difficoltà, per i tempi particolarmente ristretti, di trovare un sostituto (considerato, fra l'altro, che il lavoratore, risultava assente proprio allorchè doveva effettuare il turno di fine settimana o il turno notturno).Da qui la legittimità dell'impugnato licenziamento.

Fonte: liberamente tratto da Altalex del 16 settembre 2014-nota di Giuseppina Mattiello

Incarichi gratuiti e rimborsi tassati: Con l'entrata in vigore dell'articolo 16 del D.L. n. 90/2014 i dipendenti nominati in società partecipate devono riversare i compensi all'ente di appartenenza ma mantengono il diritto al rimborso delle spese documentate.

Fonte: PaWeb del 29/09/2014

Fondi decentrati, tagli "flessibili" per il turn over: il D.L. n. 16/2014 fornisce a Regioni ed enti locali gli strumenti necessari alla verifica del rispetto dei vincoli dettati dai contratti nazionali nella costituzione del fondo per le risorse decentrate 2014, disponendo l'eventuale recupero.

Fonte: PaWeb del 29/09/2014

POLIZIA MUNICIPALE

Schiamazzi notturni, quando il gestore non è responsabile: Cass. Pen., sez. III, sent. 05.09.14 n. 37196: il gestore del locale che esercita correttamente il proprio potere di controllo non è responsabile degli schiamazzi notturni. E' quanto emerge dalla sent. 5 settembre 2014, n. 37196 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché sussista la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, è richiesta l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori debbono avere una tale diffusività che l'evento disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone. La medesima giurisprudenza ha, in più occasioni, affermato che il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 1 del codice penale, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza (Cfr.inter alia Cass. pen., sez. I, n.

40004 del 30 settembre 2009). Perché l'evento possa essere addebitato al gestore del locale è però necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione. Nel caso in cui gli schiamazzi avvengano all'interno dell'esercizio non c'è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l'obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove necessario, al c.d. ius excludendi. Come rilevato dagli ermellini, nella fattispecie in esame non è in discussione che gli schiamazzi, le urla e le risate dei soggetti che stazionavano all'esterno del locale, fossero tali da offendere la "quiete pubblica". La particolarità della fattispecie è però rappresentata dal fatto che il reato non può essere imputato al gestore che ha correttamente esercitato il potere di controllo e, conseguentemente, deve andare esente da responsabilità.

Fonte: liberamente tratto da Altalex del 18/09/14-nota di Simone Marani

CONTABILITA' E BILANCIO

Debiti Pa: è stato firmato il decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, che attua la norma prevista dal decreto Destinazione Italia in materia di pagamenti della P.a..

Fonte: Il Sole 24 Ore del 26 settembre 2014

Piattaforma certificazione crediti, procedure semplificate di caricamento: sulla home page della Piattaforma per la certificazione dei crediti, sezione "Raccolta guide", e' disponibile la nuova versione della "Raccolta Guide Utente PA".

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato (26 settembre 2014)

Richieste di finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti: con avviso diffuso il 25 settembre 2014 la Cassa Depositi e Prestiti ha reso noto che dal 6 ottobre 2014 sarà disponibile per gli EELL la nuova Domanda on line (DOL) per le richieste di finanziamento. Per consentire il passaggio alla nuova piattaforma la CDP ha previsto per gli enti interessati specifiche procedure da seguire.

Fonte: avviso della Cassa Depositi e Prestiti in data 25 settembre 2014

Contributo a carico dei Comuni per la "spending review": pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 4 settembre 2014– Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro, per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 47, comma 8 e ss. del DL n.66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L.89/2014.

Fonte: GURI n. 216 del 17 settembre 2014

Bilancio consolidato al 30 settembre per tutti : con la nuova Legge di stabilità, la scadenza per il bilancio consolidato potrebbe essere posticipata al 30 settembre. Contrariamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 126/2014 (....), la nuova Legge di stabilità potrebbe posticipare al 30 settembre la scadenza del bilancio consolidato, riordinando un groviglio di date che ultimamente si è fatto particolarmente contorto.

Fonte: liberamente tratto da Il Sole 24 Ore del 29/09/2014

AVVOCATURA

Danno all'immagine della P.A.: Corte dei Conti, sez. giur. reg. Sardegna – sentenza 2 settembre 2014 n. 173 (Quantificazione danno- disciplina prevista dall'art. 1 comma 1° *sexies* della L. n. 20/1994 e inapplicabilità ai danni erariali realizzatisi prima della entrata in vigore della norma).La Corte nella sentenza de qua ha precisato che costituiscono norme sostanziali quelle che concernono la quantificazione del danno da inadempimento e da illecito perché attinenti alla misura degli effetti dannosi dell'inadempimento o dell'illecito extracontrattuale e per le quali vige il principio generale dell'irretroattività della legge (art. 11 comma 1[^] delle preleggi). Nello specifico, la Corte ha qualificato come norma di diritto sostanziale l'art. 1226 c.c., di cui l'art. 1 comma 62[^] della L. n. 190/2012, nello stabilire che il danno all'immagine si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale o di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, costituisce un'applicazione. Non soccorrendo dunque, nel caso di specie, detto criterio di quantificazione del danno all'immagine, non può che farsi ricorso ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte per determinare l'entità del clamor fori, tra i quali vanno principalmente annoverati: la funzione rivestita dal convenuto in seno all'Amministrazione di appartenenza; l'ammontare della somma oggetto di concussione; la sussistenza di uno strascico di ricorsi amministrativi o giurisdizionali contro eventuali provvedimenti sanzionatori; le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per il ripristino della funzione lesa dall'atto delittuoso. Peraltro, solo per tale ultima ipotesi di danno all'immagine, il risarcimento può essere puntualmente quantificato, mentre negli altri casi esso è soggetto ad una necessaria valutazione equitativa. La Corte inoltre ribadisce la natura risarcitoria e non sanzionatoria del danno all'immagine cui si riferisce la sentenza.

Fonte: Corte dei Conti, sez. giur. reg. Sardegna – sentenza 2 settembre 2014 n. 173

SINDACO GIUNTA E CONSIGLIO

La carica di assessore comunale è compatibile con quella di amministratore di una società "in affari" con l'Ente? Viene posto un quesito sulla sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità nei confronti di un assessore esterno del Comune di xxxx, che al contempo è amministratore unico di una SRL la quale risulterebbe concessionaria, a titolo oneroso, del diritto di superficie di lastrici solari di proprietà del Comune. Il caso oggetto del quesito deve essere esaminato in ragione dell'articolo 63, comma 1, n. 2, del TUEL, che stabilisce non possa ricoprire cariche elettive locali colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune. Nel caso dell'assessore protagonista del quesito, comunque, nei suoi confronti non sembra sussistere la causa di incompatibilità prevista dall'articolo 63 del TUEL, considerato che lo stesso ha dichiarato di aver ceduto la sua quota di partecipazione al capitale sociale della società e che questa non ha sottoscritto alcun contratto di affidamento a titolo oneroso con il Comune. Ciò posto, esaminata la documentazione pervenuta, si ritiene che la posizione dell'amministratore non appare riconducibile alla causa ostativa affermata dall'articolo 63 del Tuel. Parimenti, non si configurano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le P.A. e presso gli enti privati in controllo pubblico previste dal D.Lgs.n.39/2013.

Fonte:Guida agli Enti Locali del Sole 24 Ore-Archivio Viminale Risponde- Settembre 2014